

I 84  
308

S E N T E N Z A

Nella Causa pet. 2 APRILE 1842 dell A.F.O. (avv.Imperatore)  
contro il CONCORSO CREDITORI della Ditta MARIETTI ( avv.Angelini )  
curatore e rag. BARIOLA, Sig.TRAVERSI, Sig. BROCCA, sig.  
GRASSI )

- 1° - Essere da valutarsi e da determinarsi in L. I.349.34 circa  
a contare del I/6/1837 il debito dell'Oberata ditta F.LLI  
MARIETTI e di lui Concorso, in massima giudicate a favore  
dell'istante medesima con S e n t e n z a del 28 GIUGNO 1841  
Tribunale di Ia ISTANZA di MILANO, e della stessa sentenza  
rimesso cogli altri diritti insinuati ed aggiudicati in essa  
a collocarsi a futura graduatoria, secondo la fattone insinuazio-  
ne per la Classe IIa nella petizione del 29 APRILE 1838 e sulla  
relativa e secondo le imposizioni di cui ivi, il debito dicesi,  
ed obbligo di fare essa ditta e concorso di Lei le riparazioni  
e gli SPURGHİ dei CAVI del FIUME OLONA. ,accennati nella peti-  
zione ecc. ecc.
- 2° - Doversi pure valutare e ritenere determinato in altre an-  
nue Lire 218.19 a contare dal 1° Giugno 1837 il debito del  
Concorso giudicato con sentenza 28 GIUGNO 1841 a favore della  
Amministr. del F.O. secondo le domande fattone con la classe  
2a, cioè contenuta nel lodo 19 Giugno 1839 dell'ing.Valsuca (VAGLIANI ?)  
l'importo delle di lui riparazioni e spurghi veniva dedotto dalla  
totale annualità che pronunciata era in L. 1567.13, colla indicazione  
che nelle passate riparazioni e spurghi incorrerebbero a PIETRO  
MONTI conseguentemente alle istanze del credito collocabile, come  
sopra, di tale somma di annue L. 218.19 fino a che l'oberata Dit-  
ta e di lui Concorso in istimi redimersi da tale annuo contributo, ~~XXXXXXXXXX~~  
ed effetto se ne redima collo ~~XXXXXXXXXX~~ sborso di un capiatle cor-  
rispondente valutato nella medesima seguita nel suddetto LODO  
per la Capitalizzazione della somma di L. I.349.34
- 3° - Doversi di tale somma l'una di L. I.349,34 e l'altra di Lire  
218, 19 di cui ai precedenti capi, pagarsi entro 14 GG. l'annua-  
lità arretrate dal 1° Giugno 1837 in avanti e mettersi in corso  
l'annuo pagamento delle successive della cassa, coi fondi di  
amministrazione dell'oberata Ditta.
- 4° - Doversi quanto meno le suddette somme annue di cui al capi  
1° e 2° ,pagate entro 14 gg. all'istante quanto sia dal 1°  
GIUGNO 1837 al 17 Luglio 1839 in cui venne intimato alle parti  
il LODO VAGLIANI (allegato D ) e competente poi da quest'epoca  
in avanti gli interessi del 5% sul Capitale di corrispettivo del-  
la redenzione del suddetto debito ad obbligo di Sprugo e ripara-  
zioni nel detto LODO stabilito, e dalla Sentenza aggiudicato in  
L. 33.733.50, classificati classe 3a.

Avendo l'attrice A.e interposta l'appellanza della SENTENZA del  
22 DICEMBRE 1843 n° 1070 del detto INT. REG. TRIBUNALE di Ia IST.

CIVILE #

C a v o D I O T T I  
dalla cartella " N di L.C.

Fiume Olona

C a v i  
DIOTTI

segue SENTENZA I844 :

I844 L'INT. REGIO TRIBUNALE di APPELLO Generale della LOMBARDIA, in parziale riorforla della detta SENTENZA riferibilmente al Capo I° del P e t i t o ha GIUDICATO e GIUDICA :

" Doversi valutare e ritenere determinate nella somma di L. I349 e cM.34 dal I° Giugno I837 in avanti il debito dell'operata ditta MARIETTI e di lei Concorsi, in massima già giudicata con Sentenza del 28 GIUGNO I84I N° 509 , dipendentemente dall'obbligo di fare essa ditta e concorso le riparazioni e gli spurghi dei CAVI e degli EDIFICI@ accennati nella dimessa petizione A e quindi competere all'attrice Amministrazione il credito di detta somma annua fino a che la MASSA REA CONSORTI non abbia pagata la somma Capitale costituente il corrispettivo della redenzione del suddetto debito ed obbligo, rimessa dall'allora in quanto alla classificazione alla futura graduatoria. Confermata nel resto la reclamata SENTENZA e compensate fra le parti anche le spese del presente giudizio. "

Della presente sentenza proferita dall'Eccelso Appello il I7 AGOSTO con l. 5643 si dà intimazione alla parti per norma Milano I.R. TRIB. di Ia ISTANZA il 30/8/I842  
Presidente MELPRON(? )

I844 Risposta revisione del C.F.O. contro l'avv. ANGELINI per il Concorso MARIETTI fatta il I2/I0 in cui si ravvisa l'INTIMAZIONE del I7 AGOSTO del TRIBUNALE d'APPELLO della LOMBARDIA

I844 L'ing. d'Ufficio riferisce sui guasti del CONCORSO e unisce le spese forzose in L. I7.42

I845 il 3/5 L'ing. d'ufficio dopo aver visitato il CONTROMODULO BC in CASTELLANZA per le opere di riparo :

- I° - Fermo restando l'istr° TARANTOLA e GUERRINI si dovrà ridurre la Bocca DIOTTI alla competenza delle once IO/I6  $\frac{1}{9}$
- 2° - Si dovranno eseguire le misure delle acque
- 3° - Esperimenti novennali
- 4° - Nelle misure non entreranno acque che sono libere dell'Ol.
- 5° - Spurghi e manutenzioni saranno a carico del Diotti
- 6° - Dopo il novennio i cavi saranno del F.O.
- 7° - l'istr° TARANTOLA e GUERRINI ( del I786 ) non deve essere modificato
- 8° - Gli ingegneri nell'operare restereanno i sigg. PAREA - BUFFONI e ~~NEE~~ NOE'

Il progetto di TRANSAZIONE stipulato tra la DELEGAZIONE del. F.O. e l'avv. DIOTTI dovrà rimanere negli atti d'Ufficio per copia conforme al medesimo e con il patto da ridursi in Istr° ad ogni richiesta della Delegazione d'Olona.

C A V I D I O T T I  
della cartella " N " di L. C.

Fiume Olona

C A V I  
DIOTTI

I845 segue Relazione ing. d'ufficio

Per questo le parti hanno rinunciato alle " PENDENTI CAUSE " d'estrazione ed introduzione delle acque del suddetto avv. DIOTTI. Tanto è stato promesso, e si promette dalle parti Contraenti di ~~attentamente~~ tentamente osservare inviolabilmente le obbligazioni contenute nell'Istro TARANTOLA e GUERRINI.

La qual TRANSAZIONE dovrà sottoporsi ad approvazione superiore :

Avvocato DIOTTI LUIGI

Presidente GABRINI LUIGI

Delegato BARBO'

" PIZZOLI

" MOZZONI-FROSCONI

" FERRARIO AGOSTINO

" ROSSI

" VISCONTI GASPARE MARIA

" Duca VISCONTI di MODRONE

Cancelliere FASSI.

I845 Il 3/5 L'ing. d'ufficio riferisce di avere il 28.4 visitato il CONTROMUDO di CASTELLANZA per le opere di restauro, constatando variazioni dannose agli utenti.

I845 Il 26 Aprile Relazione del custode RATTI sui ripari al CONTROMODULO

I845 il 16/4 il sig. BARIOLA amministr. del Concorso MARIETTI comunica che provvederà a levarla l'acqua per spurgare il Cavo ~~del~~ le riparazioni alla Bocca

I845 Progetto di costruzione in vivo ed in cotto di una BOCCA di ESTRAZIONE in CASTELLANZA con tipo allegato.

I845 il 9/8 L'ing. d'ufficio rassegna copia del progetto d'appalto per la costruzione della Bocca :

- a) Il ritorno delle acque in once 10 e 16/100 le quali sono di diritto del " tenimento " di PANTANEDO.
- b) intervenuti ing. SUSANNI per conto MARIETTI e PEREGO per C.F.O
- c) Ricostruzione Edificio
- d) Spesa di L. 7.978,8
- e) Scelta del materiale in marmo MEAROLO o GRANITO BIANCO anziché CHIEPPO o PUDDINGA = Granito di MONTORFANO ( L. Magg) CHIEPPO ( val d'ADDA - Lambro )

La decisione sulla presentazione del nuovo progetto è stata presa dall'avv. IMPERATORI con il Conte DURINI don GIUSEPPE ed il sig. BARIOLA del Concorso MARIETTI (progetto 30/9/I842 ) all'intendimento del 26 AGOSTO I837

(I837)

segue Visita

- (I85) seue Contromodulo di Castellanza - progetto :  
Visita di ARESE LUCINI  
ing. PEREGO  
MARIETTI  
CAPRIOLI e BIANCHI - custodi  
CRESPI.  
Minuta di STIMA d'appalto del 9/8/1945 in L. 7978.8  
CAPITOLATA d'APPALTO ing. SUSANNI.
- I85 il 17/7 il sig. BARIOLA della ditta MARIETTI comunica l'estratto dei capitoli concernenti l'adempimento della Sentenza II/4/I835 ?
- I84 il 24/5 L'ing. d'ufficio vista in concorso con l'ing. SUSANNI al CONTROMODULO.
- I85 Il 16 Aprile la DEL PROV. di MILANO autorizza il CONSORZIO a citare in GIUDIZIO il CONCORSO MARIETTI  
( con una nota : che non si commette perché peggiore il rimedio del male ? )
- I84 29 Genn - Alla Delegazione Provinciale pervendo i documenti :  
Il CONCORSO MARIETTI intenderebbe costruire a carico del "enimento di PANTANEDO il CONTROMODULO di CASTELLANZA (Bocca DIOTTO) ed invia :
- (I835) Accordo dell'II APRILE I835 di rinuncia alla LITE  
(I814) " del 30 APRILE I814 "
- ( e si commenta da sé )
- (I812) con un Documento del 29 AGOSTO I812  
" Il Fiume Olona il quale ha dato il nome del DIPARTIMENTO del REGNO, poiché bagna in granparte del di Lui territorio, fu in ogni tempo sotto la vigilanza, e direzione della pubblica Amministrazione, e le contestazioni relative al medesimo o alla medesima Amm.ne furono connesse alla cognizione di SPECIALE MAGISTRATO per essere decise economicamente = Facta recitate inspecta, et fine strepitu et figura iudicio =  
Gli " Statuti di Milano " ed in appresso poi le " NUOVE COSTITUZIONI " hanno prescritto molte discipline per la CONSERVAZIONE ed AUMENTO delle acque del medesimo Fiume e per il buon Regolamento ed andamento del medesimo.  
Allorchè si è trattato di concedere all'avv. LUIGI DIOTTI il permesso di introdurre alcune acque ,per le successive estrazioni , con Regio Dispaccio del 16 Gennaio 1786, fu incaricato il Consigliere Delegato alle Acque, ha riconoscere il progetto coll'assistenza degli Ingegneri.  
Nella consulta del 24 Febbraio 1786 inclusa nell'Istr° a pag.
- (I786)

185

segue : Documentazione DEL PROV. del 29/I :

(178)

a pag. 38 contenente le risultanze delle seguite visite esposte nell'annessa relazione del sig. CARNEVALE ,GIUSPANE', BELLOTTI il Consigliere Delagato esterbo il proprio parere che la Dire-dell'opera in discorso, riconoscente molto utile allo STATO ed anche a vantaggio degli UTENTI, dovesse affidarsi alli due Ingg. CARNEVALI dietro il, parere del Decreto Governativo 28 Febbraio (citato nell'Istr) a pag.90)

(180)

Nel decreto del 6 MAGGIO 1804 - riguardante la sistemazione, l'AMMINISTRAZIONE GENERALE delle ACQUE e STRADE, all'art. 4 degli interessati sugli scoli furono poste sotto l'ISPEZIONE della PREFETTURA coll'ingiunzione, che nell'esercizio delle loro incombenze debbano attenersi alle NORME ed alla DISCIPLINA da prescrivere superiormente.

(1806)

Con i REALI " DECRETI 20 MAGGIO 1806 " essendosi pubblicati i " REGOLAMENTI GENERALI " relativi all'uso delle dette acque, ed alle Società degli interessati negli scoli, e bonificazioni, nel P..... di esse all'art. II si è prescritto di quando nelle contestazioni concernenti le derivazioni dell'uso delle acque vi ha scritto l'interesse pubblico, sono soggette alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? e nell'altro - art. 40 - che i reclami degli Interessati contro la DELEGAZIONE del FIUME - saranno inoltrate alla Prefettura, le quali Verificato l'esposto ed udita la DELEGAZIONE provvede per i CASI -

(1808)

Le suddette prescrizioni del R° D. 20 MAGGIO 1806 concernente il CONSORZIO degli SCOLI furono con R..D. 16 APRILE 1808 applicate alla Società degli interessati al FIUME OLONA, in esecuzione del quale con ordinanza N° 2473 della DIREZIONE GENERALE delle ACQUE e delle STRADE fu stabilito la ? GIURISDIZIONE ? di tutti gli interessati del F.O. da un sol CIRCONDARIO e la nomina di una DELEGAZIONE sotto l'immediata DIPENDENZA della Prefettura d'OLONA, ancorché una parte d'essi sia nella Giurisdizione del Dipartimento del LARIO, r T E N U T E (?) le pratiche e discipline in corso per l'indennità della CAUSA PUBBLICA e PRIVATA non contrarie alle massime - vegliare di pubblica amministrazione - ed alle leggi generali dello Stato.

(1809)

Nell'anno 1809 la DELEGAZIONE del FIUME OLONA con citazione del 28 SETTEMBRE chiamò il sig. AVV. LUIGI DIOTTI avanti alla C o r t e di GIUSTIZIA CIVILE e CRIMINALE di Milano ad effetto, che verificato che la Bocca d'estrazione del CAVO DIOTTI allo stato annuale e stante le seguite variazioni alla bocca stessa DERIVI una QUANTITA' d'acqua MAGGIORE della competente , in pregiudizio del Fiume, ne venne ordinata la modellazione in ragione di once IO e 16/100 d'acqua da estrarsi colla reintegrazione dei danni soggetti per la maggior derivazione.

Il sig. Diotto

C A V I D I O T T I  
dalla cartella " N " di L.C.

Fiume Olona

C A V I  
DIOTTI

esge  
I 8 §

Doc. DEL.PRO del 29/I

Il sig. DIOTTI Oppose l'eccezione declinatoria, sostenendo l'incompetenza della CORTE di GIUSTIZIA a conoscere la detta CAUSA, perché di Pubblica Amministrazione

La detta cauzione fu bensì rigettata con Sentenza della predetta Corte di GIUSTIZIA del 30 GENNAIO 1811., ma poi la S. A. S. il PRINCIPE Vicerè saltò il CONSIGLIO di STATO e con DECRETO 29 AGOSTO 1811 comunicato a questa Prefettura con Dispaccio della DIREZIONE GENERALE delle STRADE e delle ACQUE N° 5130/8946 ha dichiarato la CAUSA suddetta di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutto ciò ritenuto, se generalmente parlando tutte le questioni che insorgono in contesto delle società degli interessati sugli Scoli e Bonificazioni, come oggetti involventi la causa Pubblica sono dichiarate di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, e più forte ragione lo debbono essere quelle concernenti il sistema, e l'incolumità del FIUME OLONA, il buon regolamento del quale interessa ECONOMICAMENTE il PUBBLICO VANTAGGIO

E se per tale, fu giudicata la Causa precedente, la quale tendeva soltanto a garantire che non si facesse un'estrazione ~~XXXX~~ d'acqua maggiore del DECRETO a pregiudizio degli Utenti Inferiori d'onde poteva nascere il dubbio che tale contestazione fosse riferibile a quello contemplato nell'art. 10 del citato Regolamento del 20 Maggio 1806 " per l'irrigazione ed uso delle acque le quali quando abbiano per oggetto semplicemente l'interesse particolare, sono come per l'addietro osservati dal TRIBUNALI competenti, molto più deve ottenere di Pubblica Amministrazione la Causa che si vuole in oggi introdurre, mentre riguardo degli oggetti essenzialmente interessati tutto il sistema e l'incolumità del F.O. nonché la conservazione degli edifici posti sul medesimo.

Difatti ora si tratta di uno sviamento e dispersione della maggior parte delle acque del DIOTTI, e che il Sig. DIOTTI si è obbligato ad introdurre nel medesimo Fiume per effetto dell'estrazione delle dette ONCE 10 e 16/100 con notevole impoverimento del FIUME principalmente nei tempi d'acqua scarsa.

Si tratta di obbligare il sig. Diotti a riparare tutte le opere e gli edifici, che trovansi, ora rovinati, o da rovinarsi, e che sono stati prescritti per garanzia ed intervento del C.F.O. ed eseguite sotto la direzione degli INGEGNERI CARNEVALI, si tratta per ultimo dell'esposto pericolo di scarico nell'Olona del Torrente POAGNA che potrebbe colpe di Lui PIENE, introdurre materia ghiaiosa sconcertare il F.O e il di Lui edificio.

E quindi il CONSIGLIO del subordinato parere che la proposta non sia del TRIBUNALE CONTENZIOSO ORDINARIO, ma bensì da decidersi in un'amichevole transazione tra le autorità Competenti.

Firmato SCACCABAROZZI - Cons. VENINI, Cons. SPECIANI

CAVI DIOTTI  
dalla cartella " N " di L.C.

Fiume Olona

CAVI  
DIOTTI

185  
6/1  
SENTENZA dell'I. R. TRIBUNALE CIVILE per la causa promossa il 20/ APRILE 1842 dall A. F. O. attrice in confronto all'avv. ANGELINI curatore del CONSORZIO del Sig. MARIETTI PIETRO - amministratore BARIOLA - difeso dagli avv. LUIGI BROCCA e GROSSI ANTONIO.

nei punti che i REI CONVENUTI :

- 1° - Doversi ritenere classificata in L. 1349.34 dal 1/6/1837 in avanti l'obbligo degli SPURGHII come sentenza 28/6/1841 Doversi di detta somma pagare gli arretrati della suddetta epoca e di fare in corrente la successiva.
- 2° - Doversi al pari ritenere classificate in altre L. 218.19 il pari obbligo per altra perizia tratta dai Cavi.
- 3° - Doversi quanto meno pagate le arretrate somme dalla sudd.a epoca e soddisfare le successive.

Avendo i Rei ~~XXXXXXXXXX~~ Convenuti interposta la revisione contro la SENTENZA dell'APPELLO della LOMBARDIA il 17 AGOSTO del 1844 N° 5645 in quanto a parziale riforma della Sentenza 22/12/1843 del suaccenato Tribunale Civile di Ia Ist. di Milano, riferibilmente al capo 1° del Petito.

Dichiaro doversi valutare e ritenere determinato in Lire 1349.34 dal 1°/6/1837 in avanti il debito dell'operata ditta MARIETTI e del di Lei Co., corso, le riparazioni e gli spurghi dei CAVI accennati nella petizione A e quindi competenti alla parte attrice il merito della detta somma fino anche la MASSA REA CONVOCATA non abbia pagata a somma del CAPITALE costituente corrispettivo della riduzione in quanto classificazione della futura graduatoria.

Veduti gli atti della Causa ( RICORSO alla MAESTA' del RE ) S. M. anche DECRETO 17 APRILE 1845 ha dichiarato, dover star ferma la reclamata SENTENZA d'APPELLO 17 AGOSTO 1844 compensate le spese di tutti e tre i giudizi.

I845  
Tale essendo il tenore della " SUPREMA DECISIONE " si comunica ad entrambe le parti e per essi ai loro patrocinatori. in MILANO il 6 MAGGIO 1845 Formato BERETTA